

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28508/2026
Roma, lì, 27/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez. 1092/2026
Angelo Costanzo		UP - 09/07/2026
Maria Grazia Benedetti	-Relatore-	R.G.N. 16417-2026
Martino Rosati		
Ombretta Di Giovine		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ nato a _____ il _____

avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'Appello di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis
che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al
beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento
dell'obbligo risarcitorio e alle statuizioni civili, con rinvio per un nuovo esame sul
punto, e il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento in data 18 marzo 2024 con la quale _____ è stato condannato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile e al pagamento della somma di euro 3000,00 a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, pagamento al quale veniva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 570 *bis* cod. pen., dal mese di giugno 2018 con condotta perdurante.

2. Propone ricorso _____ tramite l'Avv. _____
_____ chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, ed in ogni caso la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, ivi compresa la provvisoria di

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: MARIA GRAZIA BENEDETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 488505ff953e94ea
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09



3000,00 euro ex art. 612 cod. proc. pen., deducendo cinque motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti funzionali alla trattazione del procedimento.

2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 570 *bis* cod. pen., ritenendo che la sentenza impugnata non abbia fatto buon uso dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esclusione della responsabilità per impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere agli obblighi del mantenimento, senza tenere nella dovuta considerazione le certificazioni uniche attestante i redditi annui di poche migliaia di euro per gli anni di riferimento, nonché il disturbo ansioso depressivo reattivo del [REDACTED] insorto in costanza del conflitto coniugale, che ha inciso in maniera permanente sulla capacità lavorativa dell'imputato; la Corte di Appello si limita ad affermare in via apodittica che non vi è prova di una situazione di assoluto e permanente disagio economico.

2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 163, 164 e 165 cod. pen., 540 e 600 cod. proc. pen., per essere stata confermata la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria di 3000,00 euro in favore della parte civile, in violazione dei principi che regolano il beneficio e con motivazione insufficiente; la giurisprudenza richiede infatti che la condizione sia concretamente esigibile e proporzionata alla situazione economica del condannato, dovendosi valutare le condizioni economiche dell'imputato e motivare sulla realistica possibilità che egli adempia, perché il beneficio non può essere condizionato a obblighi di fatto impossibili o eccessivamente gravosi.

Tali adempimenti, secondo la difesa, sono stati omessi dalla Corte di appello che si è limitata ad affermare che la subordinazione concorre a definire in senso positivo il giudizio prognostico e che l'imputato potrà richiedere la rateizzazione dell'importo, nonostante l'imputato sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato e quindi il giudice di merito fosse tenuto a valutare in concreto le condizioni economiche e a dare conto delle ragioni sulle quali si fonda la conclusione circa l'effettiva possibilità di risarcire il danno, anche solo fondandosi su tale circostanza.

2.3 Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione sulla sospensione condizionale nella sentenza di primo grado, doglianza dedotta dal ricorrente anche in sede d'appello e respinta ritenendo che la Corte di appello possa 'redigere anche integralmente la motivazione mancante'.

2.4 Con il quarto motivo si lamenta la violazione, in base all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., dell'art. 546 cod. proc. pen. per non avere esaminato la Corte di appello i motivi difensivi, respingendoli con affermazioni



generiche e senza esaminare in modo analitico i documenti reddituali; la documentazione sanitaria; la concreta incidenza di tali elementi sulla possibilità di adempiere; la congruità della provvisionale; il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo, con ciò contravvenendo al dovere di motivare in modo puntuale e analitico ogni punto devoluto, anche se si tratti di questioni già esaminate in primo grado.

2.5 Con il quinto motivo si censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 538, 540 e 622 cod. proc. pen, l'inadeguatezza della motivazione sulla sussistenza e sull'entità del danno, effettuata senza considerare le condizioni economiche del ricorrente, con particolare riferimento alla condanna al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva di 3000,00 euro e delle spese legali in favore della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo con il quale si censura la ricostruzione effettuata dai giudici di merito in ordine all'impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile è aspecifico, in quanto mira a sottoporre alla Corte di cassazione un alternativo ragionamento probatorio, ritenuto maggiormente plausibile, fondato su una diversa lettura delle emergenze processuali, notoriamente precluso in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

È, altresì, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello, come nel caso in esame, e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

Deve inoltre essere escluso che possa configurare il vizio di motivazione, anche nella forma del cosiddetto travisamento della prova, un presunto errore nella valutazione del "significato" probatorio della prova medesima, dovendo l'errore percettivo avere ad oggetto il risultato di una prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.

Infine, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel



caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01).

La Corte di appello ha valutato come l'incapacità economica dell'obligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere – secondo principio ormai pacifico di questa Corte - assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, evenienza esclusa da parte dai giudici di merito, che hanno sottolineato come non fosse sufficiente la formalmente documentata disoccupazione, ritenendo non assolto l'onere di allegazione che incombe sull'interessato in ordine agli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione (Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S, Rv. 254515).

La motivazione della sentenza impugnata evidenzia l'assenza di una situazione di assoluto e permanente disagio economico dell'imputato, emergendo anche le volontarie dimissioni dal lavoro da parte del [REDACTED] intercorse successivamente all'ordinanza del Tribunale di Benevento con la quale veniva ordinato al datore di lavoro dell'imputato di versare mensilmente la somma dovuta a titolo di mantenimento della moglie dei figli; precisa, inoltre, che l'imputato non ha mai versato spontaneamente alcuna somma di danaro per il mantenimento dei figli, neanche quando svolgeva regolare attività lavorativa e l'inadempimento è proseguito anche successivamente alla riduzione dell'assegno familiare per la sola figlia maggiorenne ma non autosufficiente, nella misura di 200 euro.

Vedi sul punto anche Sez. 6, n. 31124 del 18/03/2014, B., Rv. 262150 – 01: 'In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non costituisce prova della sua impossibilità a versare l'assegno dovuto, sia perché il beneficio è previsto anche per chi percepisca un reddito non simbolico, sia perché il provvedimento di ammissione non può considerarsi un'attestazione ufficiale dello stato di impossidenza, essendo basato sulla mera autocertificazione dell'interessato ed essendo quindi suscettibile di revoca, all'esito dei successivi controlli'.

3. Il secondo ed il quinto motivo di ricorso, con i quali si censura la decisione di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento in favore della parte civile della somma di danaro stabilita a titolo di provvisoria, e si deduce l'eccessività della stessa, risultano parimenti non fondati.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisoria, è tenuto a motivare,



sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano stati adottati da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica. (Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, E, Rv. 289070 – 01: Nella specie, la Corte ha censurato la decisione della corte territoriale che aveva omesso di motivare riguardo alla possibilità dell'imputato di adempiere al pagamento del risarcimento del danno liquidato, nonostante la documentata ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato).

Nel caso in esame la sospensione condizionale della pena è stata subordinata al pagamento della somma stabilita a titolo di provvisoria, sul presupposto che tale subordinazione 'sia elemento che concorre a definire in senso positivo il giudizio di prognosi postuma relativo alle future condotte di vita nel prevenuto, specie tenuto conto dell'indole dal medesimo manifestata, rendendosi totalmente inadempiente agli obblighi e per un lungo arco temporale'.

Inoltre, in relazione all'ammontare, 'la documentazione relativa alle condizioni reddituali dell'imputato, richiamata dalla difesa nell'atto di gravame, risale alle annualità 2019-2021'; l'imputato potrà avanzare eventuale richiesta di congrua rateazione dell'importo dovuto.

È evidente che, richiamandosi a quanto in precedenza affermato, nonché sulla base della documentazione prodotta, la Corte di merito, avendo, pur con motivazione succinta, ritenuto l'assenza di una situazione di assoluto e permanente disagio economico dell'imputato, ha di conseguenza ritenuto non sussistente la correlata impossibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio dettato ai sensi dell'art. 165 cod. pen. nei termini stabiliti anche nell'ammontare.

In questo modo la Corte si è adeguata al principio (Sez. 6, n. 33680 del 23/09/2025, G., Rv. 288722 - 01), secondo il quale il giudice, che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato.

4. Il terzo motivo di ricorso non tiene conto dei principi giurisprudenziali in materia, secondo cui, in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Spec. Rv. 270070 – 01); il giudice di merito, non può - attribuendosi, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, un potere riconosciuto al solo giudice di legittimità - annullare la decisione di primo grado



con rinvio, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze (Sez. 1, n. 4490 del 03/11/1992, Rv. 192430), provvedendo ad argomentarla.

Pertanto, la Corte di appello ha integrato, su rilievo difensivo, la motivazione di primo grado, senza incorrere nelle censure avanzate.

5. Il quarto motivo di ricorso è meramente riepilogativo degli argomenti trattati ed esposti nei motivi precedenti, e pertanto pecca di specificità, oltre a versare in fatto, senza tenere conto delle valutazioni espresse dai Giudici di merito con motivazione non carente o illogica.

6. Al rigetto del ricorso, nei termini sopra indicati, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 09/07/2026

Il Consigliere estensore
Maria Grazia Benedetti

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

